



Al Commissario Straordinario Regionale ATS
UNPISI Puglia

Al Presidente dell'ANCI

Ai Direttori Generali delle ASL pugliesi

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL pugliesi

All' ANDIAR, ANISAP, ARSOTA,
CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA,
CORSIA Federlab, LAICA, LANAP, SBV, SIREF

All'Ordine di Biologi Puglia/Basilicata

All'Ordine degli Psicologi/Psicologhe Puglia

Alla FNOFI

All'OMCEO Bari, BAT, Foggia, Lecce, Brindisi,
Taranto

All'OPI

Al Dirigente della Sezione Contenzioso
Amministrativo della Regione Puglia

e, p.c., All'Avvocatura Regionale

OGGETTO: Art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017. Seguito alla Nota Circolare prot. n. U101913 del 25/02/2026.

Con nota/Circolare prot. n. U101913 del 25/02/2026, ad integrazione della nota/Circolare prot. n. U51036 del 30/01/2026 con la quale la scrivente Sezione ha formulato chiarimenti in ordine all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, è stato rappresentato quanto segue:

"(...) Per tali motivi, al fine di porre rimedio alle sopra esposte criticità ed in ossequio al principio costituzionale di tutela della salute pubblica, ritenuto prevalente rispetto all'attuale dato normativo regionale in subiecta materia, la scrivente Sezione, nelle more del recepimento/diffusione della circolare interpretativa intervenuta, ritiene necessario consentire, in relazione alle comunicazioni di apertura già trasmesse alla data odierna o che saranno trasmesse entro n. 6 mesi dalla notifica della presente, a tutti i professionisti sanitari regolarmente abilitati, rispettivamente:

- *che già esercitano la propria attività sanitaria all'interno di uno studio ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, che abbiano correttamente trasmesso la comunicazione di apertura e sono in attesa di nulla osta, di continuare ad esercitarla senza soluzione di continuità, nelle more del rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.*
- *che già esercitano la propria attività sanitaria all'interno di uno studio ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e che non abbiano ancora trasmesso la comunicazione di apertura, di continuare ad esercitarla senza soluzione di continuità, nelle more del rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASL, purché sia attivato correttamente l'iter procedurale previsto attraverso l'immediata comunicazione di apertura dello studio;*
- *che intendano esercitare la propria attività sanitaria all'interno di uno studio ex art. 5 comma 6 della L.R. n. 9/2017, di poter iniziare ad esercitarla, purché sia attivato correttamente l'iter procedurale previsto attraverso l'immediata comunicazione di apertura dello studio, nelle more del rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.*

Si precisa, a tal riguardo, che il regime transitorio di cui sopra si applica con esclusivo riferimento alle comunicazioni di apertura trasmesse ai Dipartimenti di Prevenzione nel termine di n. 6 mesi dalla notifica della



presente e che, al termine del suddetto periodo, si applicheranno per tutti i professionisti sanitari interessati le previsioni normative di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per cui sarà necessario il rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL al fine di poter esercitare legittimamente la propria professione sanitaria.

Conseguentemente, le verifiche da parte degli organi ispettivi dovranno tener conto del sopra riportato regime transitorio a cui sono sottoposti gli studi de quibus, anche con riferimento al regime sanzionatorio di cui all'art. 14, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Posto quanto sopra;

considerato che, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei requisiti previsti per gli studi ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 da parte dei SISP (Servizi Igiene e Sanità Pubblica) dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. territorialmente competenti per gli studi che comunichino l'inizio della propria attività sanitaria, con D.G.R. n. 531 del 29/04/2026 è stata deliberata l'istituzione di un tavolo tecnico;

la scrivente Sezione ritiene necessario concedere un ulteriore termine di n. 6 mesi dalla notifica della presente, con la precisazione, a tal riguardo, che il regime transitorio si applica con esclusivo riferimento alle comunicazioni di apertura già trasmesse e a quelle che saranno trasmesse ai Dipartimenti di Prevenzione entro il suddetto termine, successivamente al quale si applicheranno per tutti i professionisti sanitari che comunicheranno l'inizio dell'attività le previsioni normative di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per cui sarà necessario il rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL al fine di poter esercitare legittimamente la propria professione sanitaria.

La Responsabile EQ

Irene VOGIATZIS

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità

Mauro NICASTRO

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere

Vito Montanaro